

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Creditore cessionario del credito vantato verso l'esecutato dal cedente già intervenuto nel processo esecutivo, intervento**

*Va ribadito che ai sensi dell'[art. 499 c.p.c., comma 2](#), nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, l'intervento del creditore nel processo esecutivo deve essere effettuato, con l'assistenza di un legale munito di procura alle liti, mediante deposito di ricorso (contenente l'indicazione del credito e del relativo titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e gli altri elementi indicati dal detto articolo), con la conseguenza che non può produrre gli effetti dell'intervento la dichiarazione orale con cui un creditore manifesti la sua intenzione di intervenire nel processo esecutivo, pur se inserita nel processo verbale di un'udienza tenuta dal giudice dell'esecuzione. Tale principio non va però applicato all'intervento del cessionario del credito, ai sensi del [terzo comma dell'art. 111 c.p.c.](#) (ciò con particolare riferimento all'espropriazione immobiliare), dovendosi invece affermare che è al riguardo necessaria la manifestazione della volontà di intervenire nel processo esecutivo nella qualità di cessionario, ed in luogo del cedente, dando atto degli estremi del negozio di cessione, ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti.*

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.4.2016, n. 7780**

*...omissis...*

1. Col primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 499 cod. proc. civ., perchè, secondo la ricorrente, l'intervento nel processo esecutivo di Axxxxxxx all'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione del 4 giugno 2009, avrebbe dovuto essere considerato inesistente, in quanto effettuato oralmente, mediante dichiarazione del procuratore inserita nel verbale dell'udienza.

Invece, il Tribunale l'ha reputato valido ed efficace, affermando - erroneamente, a detta di Ixxxxx che l'intervento nel processo esecutivo possa "essere fatto con ricorso, ma anche in forma orale all'udienza".

La ricorrente sostiene che si sarebbe avuta la violazione dell'art. 499 c.p.c., in quanto norma che regola la modalità di ogni intervento nel processo esecutivo, e quindi anche quello effettuato ai sensi dell'art. 111 c.p.c..

1.1. La resistente ribatte, nel merito, che è errato il richiamo dell'art. 499 c.p.c., poichè questa norma disciplina l'intervento di un nuovo creditore che chiede di aggiungersi al creditore precedente ed a quelli già intervenuti per partecipare alla distribuzione del ricavato, mentre nel caso di specie ricorrerebbe la diversa fattispecie della successione a titolo particolare nel diritto controverso.

1.2. La resistente formula, in rito, due eccezioni di inammissibilità.

Una, a carattere pregiudiziale (perciò da esaminarsi in via prioritaria, pur se proposta come seconda alternativa), è configurata come eccezione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, perchè tardivamente proposta con ricorso del 5 luglio 2010, pur avendo sostanzialmente ad oggetto l'intervento effettuato da A. Spa all'udienza del 4 giugno 2009. Essa è infondata alla stregua del principio per il quale in materia di espropriazione forzata, la contestazione da parte del creditore precedente - o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499, cod. proc. civ. circa la ritualità, per carenza dei presupposti di ammissibilità, dell'intervento di altro creditore, non rientra nelle categorie testè indicate, dà luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine ex art. 617 c.p.c. (così Cass. n. 7107/15, ma cfr. già Cass. n. 7556/11).

L'altra eccezione è svolta come eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per carenza di interesse, perchè, essendo inscindibilmente correlati l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e l'estromissione del suo dante causa (che non sarebbe configurabile ove l'intervento non vi sia stato), nel caso di specie si avrebbe che la dichiarazione di nullità dell'intervento xxx dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società precedente, dovrebbe comportare comunque la revoca xxxx con attribuzione a quest'ultima, creditrice ipotecaria, della somma in contestazione.

2. Il primo motivo non merita di essere accolto, anche se i termini in cui è prospettato - pur se infondati - non lo rendono inammissibile per carenza di interesse, come eccepito dalla resistente. Infatti, nella prospettazione della

ricorrente, ribadita nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la revoca dell'ordine di esecutività del progetto di distribuzione per inesistenza/nullità dell'intervento xxxxxx., che dovrebbe restare ferma, sicchè il ricavato dalla vendita dovrebbe essere attribuito all'odierna ricorrente (avente perciò interesse all'accoglimento delle sue conclusioni).

Piuttosto, proprio queste conclusioni costituiscono la cartina di tornasole dell'infondatezza del ricorso.

Esse verrebbero a determinare il paradossale effetto che la creditrice ipotecaria di primo e di secondo grado, destinataria dell'avviso ex art. 498 c.p.c., perciò intervenuta nel processo esecutivo, verrebbe privata, a seguito della sua stessa richiesta di estromissione, del diritto di soddisfarsi sul ricavato del bene oggetto di garanzia, dopo che questa è venuta irrimediabilmente meno a seguito della vendita coattiva del bene pignorato. Resterebbe altresì insoddisfatto il creditore cessionario del diritto di credito garantito di ipoteca.

2.1. La vicenda processuale merita, quindi, di essere considerata nella prospettiva di sistema delineata dalla resistente, che fa leva sul disposto dell'art. 111 c.p.c..

Ed invero, in punto di fatto, non è in contestazione che xxxxxx

Parimenti incontestato è quanto segue:

- all'udienza tenuta dal giudice dell'esecuzione il 4 giugno 2009, fissata per la sottoscrizione del decreto di trasferimento ed il versamento al creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 TUB delle somme ricavate dalla vendita, il difensore di U. S.p.A. rese nota la cessione, dando atto che copia dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale era stato già trasmesso al professionista delegato;

- per come risulta dallo stralcio di verbale riportato in ricorso, lo stesso difensore "(...) in forza di contratto di servicing stipulato xxxxx Spa (già U.G.C. Banca), rappresentata e difesa dal medesimo procuratore giusta procura alle liti in atti, si costituisce nella presente procedura esecutiva facendo proprie tutte le ragioni di credito vantate dalla cessionaria e conseguentemente avendo pieno diritto all'incasso della somma a questa spettante";

detto difensore, alla medesima udienza, chiese che fosse disposta l'estromissione dalla procedura della cedente xxx. ai sensi dell'art. 41 TUB;

- a seguito di contestazione di xxxxx svolta all'udienza del 15 aprile 2010, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 maggio 2010, richiese ed ottenne (alla successiva udienza del 10 giugno 2010) la produzione in giudizio della procura generale alle liti in data 16 luglio 2003, che abilitava il difensore di U. Credit xxxxxx

Premesso che il ricorso non contiene contestazione alcuna che attenga a quest'ultima procura, la questione da dirimere, in diritto, è quella dell'interpretazione dell'art. 499 c.p.c., comma 2, e della sua applicabilità nel caso di intervento nel processo esecutivo di creditore cessionario del credito vantato verso l'esecutato dal cedente, che sia già regolarmente intervenuto nello stesso processo ai sensi dello stesso art. 499 c.p.c..

3. Questa Corte ha affermato che l'art. 111 c.p.c., è norma applicabile al processo esecutivo, qualora si abbia, in pendenza di questo processo, una successione a titolo particolare nella titolarità della situazione attiva.

Così, tra i precedenti più significativi, vanno segnalati Cass. n. 4985/2004 (secondo cui "In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore precedente non ha effetto sul rapporto

processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti. A tale stregua, quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato e, in accordo con il cessionario, è l'originario creditore a proseguirlo, da un canto, il debitore deve rivolgere le sue opposizioni contro la parte che procede; d'altro canto, dovendo i principi evincibili dall'art. 111 c.p.c., essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anziché nell'ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l'estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., comma 4, nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l'opposizione fosse proposta (essendo all'epoca il processo esecutivo già iniziato)", nonché Cass. n. 14096/05, ord. n. 1552/11, n. 23992/11, n. 3643/13, n. 8936/13.

Va qui ribadito che l'art. 111 cod. proc. civ. si applica all'espropriazione immobiliare quanto alla successione a titolo particolare nella posizione creditoria (non anche quanto alla successione a titolo particolare nella posizione debitoria: cfr.

Cass. n. 8936/13 cit.), pur con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche del processo.

In particolare, con riferimento alla cessione del credito, l'esecuzione in corso può proseguire su impulso (o con l'intervento) del cedente, ma il cessionario può intervenire nel processo, facendo valere il negozio di cessione, con estromissione del cedente.

3.1. Quanto alla forma dell'intervento nel processo esecutivo, il legislatore ha espressamente previsto il ricorso.

La giurisprudenza di legittimità, come rilevato dalla ricorrente, ha parimenti ritenuto necessario il ricorso, quindi la forma scritta, che presuppone altresì l'assistenza di un legale munito di procura alle liti (Cass. n. 15184/03) ed ha perciò interpretato restrittivamente sia il testo originario dell'art. 499 c.p.c., (così Cass. n. 10818/93, ma cfr. anche Cass. n. 2506/10), che il testo riformato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 1, comma 3, lett. c), (cfr. Cass. n. 22645/12, in motivazione e n. 3656/13, in motivazione).

L'interpretazione letterale va qui confermata, anche in considerazione del fatto che l'onere della forma scritta è imposto, oltre che dall'esplicita menzione normativa del ricorso, anche dall'indicazione, fatta dall'art. 499 c.p.c., comma 2, degli elementi che il ricorso deve contenere, in linea di principio incompatibili con una mera dichiarazione "orale" di intervento, pur se inserita in un verbale di udienza.

Per questo, si ritiene di dover correggere l'affermazione contraria contenuta nella sentenza impugnata e di dover quindi ribadire che ai sensi dell'art. 499 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, l'intervento del creditore nel processo esecutivo deve essere effettuato, con l'assistenza di un legale munito di procura alle liti, mediante deposito di ricorso contenente l'indicazione del credito e del relativo titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e gli altri elementi indicati dal detto articolo; pertanto non può produrre gli effetti dell'intervento la dichiarazione orale con cui un creditore manifesti la sua intenzione di intervenire nel processo esecutivo, pur se inserita nel processo verbale di un'udienza tenuta dal giudice dell'esecuzione.

Questo principio non trova smentita nel già citato precedente di cui a Cass. n. 22645/12, col quale si è affermato che, per richiedere, in sede esecutiva, i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, non è necessario, per il creditore, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella cd. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione.

In primo luogo, va rilevato che la motivazione della sentenza dà conto del fatto che comunque la c.d. nota di precisazione del credito era stata presentata mediante la spendita di procura già rilasciata al difensore e che la stessa nota, redatta per iscritto, era stata depositata e resa nota alle parti; in secondo luogo, va sottolineato che il precedente è riferito ad un'ipotesi del tutto peculiare, in quanto relativa a crediti nascenti dal titolo esecutivo già posto a base del pignoramento e/o di un precedente regolare intervento.

4. Al fine di decidere se il principio di diritto enunciato regoli anche l'intervento del cessionario del credito, ai sensi del terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., occorre chiedersi se a questo "intervento" sia applicabile non solo la forma, ma anche la disciplina dell'intervento dei creditori nel processo esecutivo.

Limitando l'esame all'espropriazione immobiliare, si osserva che la disciplina è dettata dall'art. 499 c.p.c., nonché dall'art. 564 c.p.c. e segg., e prevede, oltre che la forma, anche i tempi dell'intervento ed i differenti poteri che spettano ai creditori intervenuti, a seconda che l'intervento sia tempestivo o tardivo, basato su titolo esecutivo o non titolato.

Allora la risposta all'interrogativo di cui sopra non può che essere negativa, sotto tutti gli aspetti. Il cessionario del credito subentra in un processo esecutivo nel quale il cedente ha già assunto la qualità di pignorante o di creditore intervenuto (perchè, in questa seconda eventualità, ha già svolto un intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c.). La posizione processuale del cessionario subentrante non può che essere riferita alla posizione già ricoperta dal cedente, sia quanto all'identificazione del credito e del titolo di esso, che quanto alla domanda di partecipazione alla distribuzione del ricavato ed all'eventuale facoltà di provocare atti dell'espropriazione (ai sensi dei già menzionati artt. 563 e seg. cod. proc. civ.).

Ne consegue che se il cessionario che interviene nel processo esecutivo, ai sensi del terzo comma dell'art. 111 c.p.c., è svincolato dall'onere dell'osservanza dei tempi dell'intervento, nulla osta a che lo sia anche

dall'onere di forma imposto dall'art. 499 c.p.c., comma 2. Quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto si intenda ampliare l'oggetto dell'esecuzione individuale ad un credito nei confronti del debitore esecutato che non ne faccia ancora parte (anche se titolari siano creditori già presenti, ma in forza di altro titolo esecutivo: cfr. Cass. n. 3656/13).

4.1. Affrontando la questione da un altro punto di vista, va escluso che tra gli adattamenti che la peculiarità del processo esecutivo impone alla disciplina dell'art. 111 c.p.c., vi sia quello di richiedere la forma del ricorso, per subentrare in quel processo del quale sia già parte il dante causa dell'interveniente.

Va invece affermato che è necessaria la manifestazione della volontà di intervenire nel processo esecutivo nella qualità di cessionario, ed in luogo del cedente, dando atto degli estremi del negozio di cessione, ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti.

La sentenza impugnata, quindi, pur necessitando della correzione di cui sopra ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., è conforme a diritto nel dispositivo.

Questo è infatti coerente con il principio per cui quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato ed il cessionario del credito intenda esercitare la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., comma 3, (applicabile anche al processo esecutivo), ai fini di questo intervento, non è necessario il deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dall'art. 499 c.p.c., comma 2, ma è sufficiente che il cessionario manifesti la sua volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti, con modalità idonee a non ledere i diritti del debitore o degli altri creditori.

Quest'ultima evenienza si è verificata nel caso di specie, in cui non è nemmeno contestato che l'istituto di credito procedente, qui ricorrente, fosse presente all'udienza in cui si è avuto l'intervento in contestazione, così come non è contestato che il procuratore ad litem, che rese la dichiarazione, fosse munito, già allora, di valida procura notarile, pur se prodotta successivamente.

Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato.

5. Col secondo motivo di ricorso si deduce falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c., al fine di censurare la correzione, disposta dal Tribunale, del progetto di distribuzione "nella parte in cui non contempla A. quale cessionaria del credito originariamente in capo ad U. spa (oggi per cessione ad U. Credit Management Bank spa)".

La ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto provvedere in tale senso perchè: il progetto di distribuzione, predisposto dal professionista delegato, non rientra tra gli atti correggibili ex art. 287 c.p.c.; il progetto di distribuzione non avrebbe potuto essere corretto senza che fosse stata previamente revocata o riformata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 10 giugno 2010, che l'aveva reso esecutivo; non si sarebbe trattato di un errore  
xxxxxxx

5.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il progetto di distribuzione, pur se predisposto da un professionista delegato, agendo questi quale ausiliario del giudice, è atto riconducibile al giudice dell'esecuzione, così come il provvedimento che lo approva.

Pertanto, nella specie si è trattato della correzione di un errore materiale di un atto esecutivo.

L'atto esecutivo è correggibile dallo stesso giudice che l'ha emesso.

Tuttavia, la regola desumibile dall'art. 287 c.p.c. e segg., è nel senso che, ove alla correzione di un errore materiale non provveda il giudice che l'ha commesso, può certamente provvedervi il giudice dell'impugnazione, essendo allo scopo sufficiente una mera istanza di correzione dell'errore materiale rivolta al giudice del gravame (cfr. Cass. n. 7706/03, n. 19284/14).

Traendo le debite conseguenze dalla disciplina anzidetta, ritenuta applicabile al processo esecutivo (così Cass. n. 7399/92; cfr., anche Cass. ord. n. 1891/15), va affermato che nel caso in cui sia viziato da errore materiale un atto del processo esecutivo contro il quale sia stata proposta opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., alla sua correzione può procedere anche il giudice del giudizio di merito sull'opposizione.

Questo è quanto è accaduto nel caso di specie.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della resistente, nell'importo complessivo di Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.